

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1964

(25^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (300-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 365, 366
DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	366
LOMBARDI, relatore	366

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici de' Cocci.

LOMBARDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (300-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Chiariello, Crollanza, Fabretti, Ferrari Giacomo, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato, Gatto Simone, Genco, Giancane, Guanti, Lombardi, Martinez, Massobrio, Spasari, Spataro, Spezzano, Tomassini, Vergani e Vidali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Come la Commissione ricorderà, in una precedente seduta abbiamo dovuto sospendere la discussione di questo disegno di legge poichè la Commissione finanze e tesoro aveva espresso parere negativo sulle modifiche ad esso apportate dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Lombardi, si è allora reso parte diligente per risolvere il problema ed ha infatti preso contatti con i vari Ministeri interessati per apportare al testo in esame le modifiche necessarie per ottenere parere favorevole dalla Commissione di finanza.

Do quindi la parola al senatore Lombardi affinché ci illustri gli emendamenti da lui presentati.

L O M B A R D I, *relatore*. Nell'ultima riunione in cui si è trattato questo argomento, la nostra attenzione si è soffermata sulle modifiche introdotte nel provvedimento dalla Camera dei deputati, sulle quali si raggiunse il consenso di tutta la Commissione.

Tuttavia, non si poté arrivare alla approvazione del disegno di legge a causa del parere negativo espresso dalla Commissione finanze e tesoro in merito all'imputazione della spesa agli esercizi finanziari ed al modo di copertura della spesa.

Dopo aver esaminato la questione si è pervenuti alla formulazione di alcune modifiche agli articoli 1, 2 e 4 del provvedimento, modifiche che tengono conto del fatto che la decorrenza della spesa deve essere fissata a partire dal bilancio semestrale in corso, anzichè dall'esercizio 1963-64, dato il tempo trascorso dalla presentazione del disegno di legge. Conseguentemente, sono state anche variate le indicazioni relative alla copertura della spesa per l'esercizio corrente e per quello successivo.

Per quanto riguarda le modifiche apportate all'articolo 1 del testo approvato dalla Camera, il limite di impegno di lire 182 milioni 900.000 per l'esercizio 1963-64 è ora suddiviso in lire 91.450.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e in lire 91.450.000 per l'esercizio finanziario 1965.

È evidente che lo spostamento di un semestre comporta il cambiamento di tutte le annualità trentacinquennali e dei relativi stanziamenti, ma tale modifica è completamente automatica.

In conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 1, si è anche cambiata la formulazione degli articoli 2 e 4.

A questo non avrei altro da aggiungere, salvo raccomandare alla Commissione l'approvazione del provvedimento che, così modificato, ha ottenuto parere favorevole da parte della Commissione finanze e tesoro.

D E ' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto dal senatore Lombardi, se non dichiarare la piena adesione del Governo all'approvazione di questo provvedimento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura.

Art. 1.

Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 737, è autorizzato per l'esercizio 1963-64 un ulteriore limite d'impegno di lire 182.900.000.

La somma complessiva di lire 6.401.500.000 occorrente per il pagamento del contributo previsto dal comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze, in ragione rispettivamente di:

lire 140.400.000 e lire 42.500.000 per l'esercizio 1963-64;

lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

annue lire 140.400.000 e lire 42.500.000 per gli esercizi dal 1965 al 1997;

lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per l'esercizio 1998.

Ricordo alla Commissione che il senatore Lombardi ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero testo dell'articolo 1:

« Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 737, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 91.450.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 91 milioni 450.000 per l'esercizio finanziario 1965.

La somma complessiva di lire 6.401.500.000 occorrente per il pagamento del contributo previsto dal comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze, in ragione, rispettivamente, di:

lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

annue lire 140.400.000 e lire 42.500.000 per gli esercizi dal 1965 al 1998;

lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per l'esercizio 1999 ».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'articolo sostitutivo testè letto.

(È approvato).

Art. 2.

Alla legge 28 luglio 1950, n. 737, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

« È pure autorizzato un limite d'impegno di lire 100 milioni nell'esercizio 1963-64 per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sui mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti o di-

rettamente con altri enti per la costruzione, su aree scelte dal Ministero dell'interno e in base a progetti approvati dallo stesso Ministero, di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La somma complessiva di lire 3.500.000.000 occorrente per il pagamento delle annualità di cui al comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di:

lire 100 milioni per l'esercizio 1963-64;

lire 50 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

annue lire 100 milioni per gli esercizi dal 1965 al 1997;

lire 50 milioni per l'esercizio 1998 ».

2) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« La gestione autonoma dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello stato di cui al secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche, è estesa agli alloggi costruiti a norma dell'articolo 1 della presente legge per gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo.

Il generale di divisione comandante in seconda della Guardia di finanza e un rappresentante del Ministero dell'interno sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato quando vi si trattino affari relativi alla gestione speciale di cui al secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche.

Gli alloggi di cui al primo comma sono concessi in affitto, a seconda dei casi, dai comandi superiori della Guardia di finanza stabiliti dal Ministero delle finanze o dal Ministero dell'interno, ai quali spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi previsti dall'articolo 386 del testo unico sopra citato ».

Il senatore Lombardi propone il seguente emendamento sostitutivo del numero 1) dell'articolo in discussione:

« 1) All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

” Sono pure autorizzati limiti di impegno di lire 50.000.000 per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1964 e di lire 50 milioni per l'esercizio 1965 per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sui mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione, su aree scelte dal Ministero dell'interno e in base a progetti approvati dallo stesso Ministero, di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La somma complessiva di lire 3.500.000.000, occorrente per il pagamento delle annualità di cui al comma precedente, sarà iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di:

lire 50 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

annue lire 100 milioni per gli esercizi dal 1965 al 1998;

lire 50 milioni per l'esercizio 1999 ” ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Art. 3.

Le aree destinate alle costruzioni previste dalla presente legge, se ricadenti in Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o comunque dotati di piano regolatore generale, sono acquisite dall'Istituto nazionale

per le case agli impiegati dello Stato a norma dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1460.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere di lire 282.900.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1963-64 si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 108 (lire 84.240.000), n. 130 (lire 28.080.000) e n. 144 (lire 28.080.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, dei capitoli n. 91 (lire 15.000.000), n. 93 (lire 7.500.000), n. 94 (lire 15.000.00) e n. 100 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, e dei capitoli n. 77 (lire 35.000.000), n. 93 (lire 50.000.000) e n. 100 (lire 15.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per gli esercizi 1965 e successivi si provvederà con gli ordinari stanziamenti degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, delle finanze e dell'interno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il senatore Lombardi ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 4:

« All'onere di lire 141.450.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 108 (lire 42.120.000), n. 130 (lire 14.040.000) e n. 145 (lire 14.040.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, dei capitoli n. 91 (lire 7.500.000), n. 93 (lire 3.750.000), n. 94 (lire 7.500.000) e n. 100 (lire 2.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, e dei capitoli n. 78 (lire 18.000.000), n. 94 (lire 25.000.000) e n. 101 (lire 7.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)25^a SEDUTA (8 ottobre 1964)

All'onere di lire 282.900.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1965 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 108 (lire 84.240.000), n. 130 (lire 28.080.000) e n. 145 (lire 28.080.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, ai capitoli n. 91 (lire 15.000.000), n. 93 (lire 7.500.000), n. 94 (lire 15.000.000) e n. 100 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e ai capitoli n. 78 (lire 36.000.000), n. 94 (lire 50.000.000) e n. 101 (lire 14.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti tale emendamento, sostitutivo dell'intero articolo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari